


COMUNE DI MEZZOVICO-VIRA



REGOLAMENTO DELLE ZONE DI PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE

settembre 2023

INDICE

TITOLO I Disposizioni generali

- Art. 1 Scopo e principio
- Art. 2 Campo d'applicazione
- Art. 3 Basi legali
- Art. 4 Procedura e competenze
- Art. 5 Attuazione delle prescrizioni
- Art. 6 Verifica e aggiornamento

TITOLO II Misure di protezione

- Art. 7 Principi
- Art. 8 Misure di protezione, restrizioni d'uso ed esigenze di risanamento
- Art. 9 Pianificazione del controllo

TITOLO III Disposizioni particolari

- Art. 10 Prescrizioni speciali e deroghe
- Art. 11 Controllo della qualità dell'acqua potabile
- Art. 12 Obbligo d'informazione

TITOLO IV Disposizioni finali

- Art. 13 Sanzioni
- Art. 14 Notifica al registro fondiario
- Art. 15 Indennizzi
- Art. 16 Entrata in vigore e abrogazione

Allegato 1 Misure di protezione e restrizioni d'uso dei fondi

- 1.1 Cantieri
- 1.2 Costruzioni, sfruttamenti e impianti in superficie
- 1.3 Sfruttamento dell'energia del sottosuolo
- 1.4 Impianti di smaltimento e di depurazione delle acque
- 1.5 Impianti d'infiltrazione
- 1.6 Infrastrutture ferroviarie
- 1.7 Strade
- 1.8 Impianti aeroportuali
- 1.9 Costruzioni in sotterraneo
- 1.10 Agricoltura
- 1.11 Selvicoltura
- 1.12 Prodotti fitosanitari, prodotti per la conservazione del legno e concimi
- 1.13 Impianti sportivi e del tempo libero
- 1.14 Cimiteri e discariche per prodotti di macellazione (carcasse di animali)
- 1.15 Estrazione di materiale
- 1.16 Discariche, depositi di materiale, piazzali di carico-scarico e condotte di trasporto
- 1.17 Installazioni militari e piazze (poligoni) di tiro
- 1.18 Rivitalizzazione dei corsi d'acqua

REGOLAMENTO DELLE ZONE DI PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e principio

¹ Il presente regolamento stabilisce le restrizioni d'uso e le misure di protezione a tutela delle acque sotterranee captate a scopo potabile.

² Il presente regolamento si applica alle zone di protezione (Piano allegato no. xx), definite nel Piano di protezione delle acque sotterranee.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ Le zone di protezione delle acque sotterranee hanno lo scopo di proteggere le captazioni e le acque sotterranee da inquinamenti prima del loro utilizzo a fini potabili. Esse sono delimitate attorno alle captazioni d'interesse pubblico e rappresentano il principale strumento di pianificazione del territorio, finalizzato all'utilizzo delle acque sotterranee.

² Le zone di protezione delle acque sotterranee vengono suddivise in:

zona S1 (zona di captazione);

zona S2 (zona di protezione adiacente);

zona S3 (zona di protezione distante).

³ La zona S1 deve evitare che le captazioni e gli impianti di ravvenamento, nonché le loro immediate vicinanze, vengano danneggiati o inquinati. La zona S2 deve impedire che germi e virus giungano nella captazione o nell'impianto di ravvenamento, che l'acqua sotterranea venga inquinata da scavi e lavori sotterranei, e che l'afflusso d'acqua sotterranea venga ostacolato da costruzioni sotterranee. La zona S3 deve garantire che, in caso di pericolo immediato, vi sia sufficiente tempo e spazio per le misure di risanamento (zona tampone).

Art. 3 Basi legali

¹ Fanno stato in particolare la Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPac), l'Ordinanza federale del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc), le Istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee (UFAFP, ultima versione 2004) e la Legge cantonale di applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque (LALIA, 1975). In caso di modifiche fanno stato le disposizioni e istruzioni vigenti.

² Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento fanno stato le norme della legislazione e delle direttive federali e cantonali in materia di protezione delle acque.

Art. 4: Procedura e competenze

¹ La procedura e le competenze sono regolate dalla Legge cantonale di applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque (LALIA, 1975).

² Se il diritto superiore non designa competente un'altra autorità (art. 48 cpv. 1 LPac), l'esecutivo (Municipio) è competente per l'attuazione del presente regolamento (art. 20 cpv. 2 LPac).

**Art. 5
Attuazione delle
prescrizioni**

¹ Il responsabile dell'acquedotto (operaio comunale-fontaniere responsabile per l'approvvigionamento idrico) e un rappresentante del Comune (tecnico comunale) verificano il rispetto delle prescrizioni relative alle zone di protezione e segnalano immediatamente le relative infrazioni al Municipio, che adotta le necessarie misure.

² I progetti per la costruzione e la modifica di edifici e impianti all'interno delle zone S di protezione, sono valutati nell'ambito della regolare procedura edilizia (art. 32 OPAC con rinvio all'art. 19 cpv. 2 LPAC).

³ Se esiste un pericolo concreto per le acque sotterranee, l'autorità competente può ordinare restrizioni d'utilizzo più rigorose e/o non espressamente previste nel presente regolamento.

**Art. 6
Verifica e
aggiornamento**

¹ Il presente regolamento e i suoi allegati (catasto dei conflitti e piano di risanamento) devono essere aggiornati almeno ogni 10 anni e ad ogni modifica delle prescrizioni legali.

² Se le zone di protezione si rivelano insufficienti per garantire la protezione della captazione oppure se subentrano delle modifiche rilevanti nelle disposizioni legali, i proprietari delle captazioni sono tenuti ad aggiornare tali zone (art. 20 LPAC).

TITOLO II Misure di protezione

**Art. 7
Principi**

¹ Ognuno è tenuto a usare tutta la diligenza richiesta dalle circostanze al fine di evitare effetti pregiudizievoli alle acque.

² Non sono ammessi costruzioni, impianti o utilizzi dai quali derivi un pericolo concreto per le acque sotterranee captate ad uso potabile.

**Art. 8
Misure di
protezione,
restrizioni d'uso ed
esigenze di
risanamento**

¹ Le misure di protezione e le restrizioni d'uso dei fondi, finalizzate alla protezione delle acque sotterranee sfruttate a scopo potabile, sono contemplate nell'Allegato 4 numero 2 dell'OPAC. I principi di protezione sono dettagliati nelle schede tecniche delle Istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee (UFAFP 2004) e riportati integralmente nell'allegato 1 del presente regolamento.

² In caso di lavori di costruzione all'interno delle zone di protezione delle acque sotterranee vanno adottate le misure di cui all'allegato 2.

**Art. 9
Pianificazione del
controllo**

¹ Il presente regolamento si completa con il Catasto dei conflitti e il relativo Piano di risanamento e/o gestione dei conflitti. Questi documenti vanno aggiornati periodicamente ed in ogni caso, ad ogni modifica sostanziale dello stato.

² Fino all'eliminazione dell'attività o impianto che mette in pericolo una captazione, l'autorità competente provvede affinché vengano predisposti i necessari dispositivi di sorveglianza, di allarme e di intervento.

TITOLO III

Disposizioni particolari

Art. 10
Prescrizioni speciali e deroghe

¹ Per casi speciali non contemplati dal presente regolamento, l'autorità competente stabilisce le condizioni per il mantenimento di edifici esistenti e per lo svolgimento di attività, o per il cambiamento di destinazione di impianti esistenti, a condizione che nessun interesse generale venga lesa e non si violi nessuna disposizione comunale, cantonale o federale.

² Deroghe alle presenti disposizioni di protezione, possono essere rilasciate unicamente previo consenso dell'autorità cantonale competente (art. 19 cpv. 2 LPAc).

Art. 11
Controllo della qualità dell'acqua potabile

¹ La qualità dell'acqua erogata all'utenza dev'essere esaminata a scadenze regolari da parte del responsabile dell'acquedotto, nell'ambito delle attività di autocontrollo. La natura degli esami si conforma alla Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr, 2014), alla relativa Ordinanza (ODerr, 2016), all'Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPAc, 1998) e alle direttive della Società svizzera dell'industria del gas e delle acque (SSIGA).

Art. 12
Obbligo d'informazione

¹ I proprietari di fondi situati nelle zone di protezione delle acque sotterranee sono tenuti a informare in merito alle restrizioni d'uso e alle misure di protezione gli affittuari, inquilini, usufruttuari, nonché persone e imprese che eseguono lavori su detti fondi

TITOLO IV

Disposizioni finali

Art. 13
Sanzioni

¹ La violazione, deliberata o per negligenza, del presente regolamento, è punita conformemente alle prescrizioni della Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc), della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) e del Codice penale. Rimane riservata l'applicabilità di ogni altra normativa vigente.

Art. 14
Notifica al registro fondiario

¹ I diritti reali gravanti sui fondi ai sensi del presente regolamento, vanno menzionati a Registro fondiario.

² Le restrizioni di diritto pubblico della proprietà secondo i sensi del presente regolamento vanno menzionate nel Catasto di restrizione di diritto pubblico della proprietà.

Art. 15
Indennizzi

¹ I proprietari delle captazioni devono sopperire agli indennizzi per le limitazioni del diritto di proprietà (art. 20 cpv. 2 LPAc).

Art. 16
Entrata in vigore e abrogazione

¹ Il presente regolamento entra in vigore con la ratifica dell'Autorità cantonale competente.

² Con l'entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogate eventuali disposizioni contrarie e incompatibili.